Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Ambiti Naturali, Caccia e Pesca

Valutazione Ambientale Strategica
PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

RAPPORTO PRELIMINARE

Art. 13 D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Redazione: Ufficio Sviluppo Ambiti Naturali e Montani
data: 30 aprile 2012

SOMMARIO

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA *1*

LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA *3*

ITER DI APPROVAZIONE DEL PFV **4**

PFV 2003: IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO APPROVATO CON DEL. C.P. N. 62 DEL 18/12/2003 *6*

PFV 2003: INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) E DELLA PERCENTUALE DESTINATA A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DIVIETO VENATORIO **6**

PFV 2003: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PROTETTE PROVINCIALI **7**

PFV 2003: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE ZPP **10**

PFV 2003: FONDI CHIUSI **11**

PFV 2003: CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **11**

PFV 2003: CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **11**

PFV 2003: ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI **12**

PFV 2003: AREE PROTETTE NON INDIVIDUATE DAL PIANO **12**

Parchi e riserve regionali 12

Foreste regionali 12

PFV 2003: QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI ISTITUTI DI DIVIETO VENATORIO IN PROVINCIA DI GENOVA **13**

PFV 2003: ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE **13**

PFV 2003: APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE **14**

PFV 2003: AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE **14**

PFV 2003: AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA **15**

PFV 2003: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI **16**

PFV 2003: CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA E IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT **18**

ANALISI CRITICA DEL PFV 2003 E LINEE STRATEGICHE DI REVISIONE *19*

INDIVIDUAZIONE DEL TASP IN CUI È AMMESSA LA CACCIA **19**

ZONE PROTETTE PROVINCIALI **19**

Individuazione e perimetrazione Oasi, ZRC, HM, Valichi 19

Linee di indirizzo per la gestione delle ZPP 20

FONDI CHIUSI **20**

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **20**

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **20**

ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI **21**

ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE **21**

APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE **21**

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE **22**

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA **22**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI **22**

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT **22**

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO **23**

PARETI DI ROCCIA **23**

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE ***24***

PFV E RETE NATURA 2000 ***25***

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA **27**

INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI ***29***

INDIVIDUAZIONE DEL TASP IN CUI È AMMESSA LA CACCIA **29**

ZONE PROTETTE PROVINCIALI **29**

FONDI CHIUSI **30**

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **30**

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE **30**

ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI **31**

ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE **31**

APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE **32**

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE **32**

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA **33**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI **34**

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT **34**

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO **34**

PARETI DI ROCCIA **34**

PORTATA E LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE ***35***

QUADRO NORMATIVO ***36***

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il presente rapporto preliminare è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano faunistico venatorio (PFV) della Provincia di Genova.

Il citato Decreto recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con le seguenti finalità:

- "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica" (art. 4, comma 3);
- "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile." (art. 4, comma 4, lett. a).

In tale ambito, la VAS è definita come "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5, comma 1, lett. a).

Sono soggetti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 comma 1) e, tra gli altri, i piani "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni." (art. 6, comma 2, lett. b).

Lo stesso art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2, l'obbligo di valutazione d'incidenza per i piani faunistico venatori. La valutazione di incidenza è già stata in tal senso effettuata in occasione del precedente PFV della Provincia di Genova, il cui territorio oggetto di pianificazione è interessato dalla presenza di numerosi siti di importanza comunitaria (SIC) e di una zona di protezione speciale (ZPS).

La VAS del PFV della Provincia di Genova è pertanto obbligatoria e la verifica di assoggettabilità non necessaria.

Le procedure di valutazione di incidenza sono comprese nell'ambito della VAS (art. 10, comma 3 D. Lgs. 152/06): il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357/97, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della DGR n. 328/06 e della l.r. 28/09; la relativa valutazione di incidenza è inclusa nella valutazione della Regione Liguria.

La procedura di VAS del Piano faunistico venatorio è avviata dalla Provincia di Genova (autorità procedente), contestualmente al processo di formazione del piano e comprende le seguenti fasi principali:

1. **elaborazione del rapporto ambientale:** individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative;

2. **svolgimento di consultazioni:** l'autorità competente (la Regione Liguria) e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni;
3. **valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni:** l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato; l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione, alle opportune revisioni del piano o programma;
4. **decisione:** il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma;
5. **informazione sulla decisione:** la decisione finale (parere motivato, dichiarazione di sintesi, indicazioni relative al monitoraggio) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando la sede ove sia possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
6. **monitoraggio:** assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/06, il rapporto preliminare che segue è finalizzato alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sulla base dei possibili impatti ambientali significativi determinati dall'attuazione del PFV; a tale scopo, la sua trasmissione alla Regione Liguria avvia la fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, fase che si conclude entro novanta giorni dall'invio.

LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15% del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC).

Il PFV comprende (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/94 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV provinciale comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6)

nonché (art. 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (D.G.R. n. 387/11) pongono in evidenza la necessità di individuare con il PFV, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:
- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l.r. n. 4/99 e ss.mm.ii.
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l.r. n. 29/94, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 29/94.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare la pianificazione faunistico venatoria con le pianificazioni dei Parchi naturali regionali e riportano infine alcune indicazioni orientative relative alle zone Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

ITER DI APPROVAZIONE DEL PFV

L'iter di approvazione del PFV si avvia a seguito dell'emanazione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.
La procedura di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.
Il PFV, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, può basarsi su studi propedeutici per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.

Il piano è accompagnato da apposito studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 328/06. La relativa valutazione di incidenza è di competenza della Regione, che la effettua nell'ambito della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale (composto dall'Assessore competente, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto

dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari).

Il piano approvato è trasmesso alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta provinciale; la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Eventuali modifiche al piano in corso di validità, seguono lo stesso iter sopra descritto in relazione alle parti oggetto di modifica.

Il PFV ha durata quinquennale, ma resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

PFV 2003: IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO APPROVATO CON DEL. C.P. N. 62 DEL 18/12/2003

Il PFV per quale è redatto il presente rapporto preliminare si pone in continuità con il vigente Piano, del quale costituisce essenzialmente una revisione ed aggiornamento, alla luce dell'evoluzione ambientale e del quadro normativo intervenuta nel corso degli anni di applicazione.

In tale ottica sembra opportuno riportare di seguito una sintesi del PFV approvato con Del C.P. n. 62 del 18/12/2003, anche al fine della successiva analisi dei potenziali impatti significativi sull'ambiente determinabili dall'attuazione del nuovo PFV.

PFV 2003: INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) E DELLA PERCENTUALE DESTINATA A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DIVIETO VENATORIO

Il Territorio agro-silvo-pastorale (TASP), soggetto alla pianificazione faunistico venatoria ai sensi dell'art. 10 L. 157/92, va inteso come tutto il territorio potenzialmente utile alla fauna selvatica, escludendo pertanto, oltre alle aree urbane e quelle relative ai principali centri abitati, anche le parti di territorio il cui elevato grado di antropizzazione e la diffusa presenza di infrastrutture, di fatto, non consentono una pianificazione e gestione con fini faunistico venatori. Vanno invece comprese quelle porzioni di territorio come zone umide, laghi e corsi d'acqua, i terreni incolti, ecc. che una interpretazione letterale del termine "agro-silvo-pastorale" porterebbe ad escludere.
Questa impostazione è stata ripresa dalla l.r. 29/94, nella quale, all'art. 3, comma 1, individua il TASP come comprendente "i terreni agricoli, con esclusione di quelli situati nelle zone urbane, i terreni incolti, le foreste demaniali e regionali, le zone umide, le spiagge, i corsi d'acqua, i laghi naturali e artificiali ed ogni altra zona verde, attualmente o potenzialmente idonea all'attività di coltivazione dei fondi, di allevamento di specie animali e di silvicoltura".

I relativi valori di superficie consentono pertanto di determinare il **TASP della provincia di Genova in 166.493,05 ettari, pari al 90,70% del territorio provinciale (183.572,09 ettari).**
La percentuale di territorio che può essere protetta complessivamente in provincia di Genova deve essere compresa tra i seguenti valori estremi:

20% del TASP	30% del TASP
33.298,61 ettari	49.947,91 ettari

A partire da questi valori è possibile definire la superficie individuata per le finalità di protezione e produzione della fauna nell'ambito della pianificazione della Provincia di Genova.
La superficie già protetta a vario titolo corrisponde ai seguenti valori:

tipologia	ettari	% TASP
Parchi regionali	13.026,66	7,82
Foreste regionali non incluse in Parchi regionali	34,39	0,02
Fondi chiusi	83,20	0,05
TOTALE	13.144,25	7,89

Essendo il 7,89% del T.A.S.P. già sottoposto a vincolo venatorio, la Provincia di Genova può ancora destinare a istituti di divieto venatorio, protezione e produzione della fauna una porzione di TASP compresa tra i seguenti valori:

12,11% del TASP	22,11% del TASP
20.154,36 ettari	36.803,66 ettari

PFV 2003: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PROTETTE PROVINCIALI

Il percorso operativo di individuazione e di revisione critica delle Zone protette provinciali (ZPP) ha previsto, nel rispetto degli Indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria provinciale elaborati dalla Regione Liguria:

1. l'analisi degli strumenti di pianificazione che operano nel territorio provinciale (Piani dei Parchi naturali regionali, Rete Natura 2000)
2. la valutazione dell'idoneità territoriale alla realizzazione di ZPP

Per l'analisi degli strumenti di pianificazione che operano nel territorio provinciale (punto 1), si è proceduto nel seguente modo:

- eliminazione delle ZPP ricadenti nei Parchi e nelle Area Contigue e dei relativi settori residuali ai margini delle stesse;
- mantenimento delle Zone protette di particolare valore ambientale in continuità territoriale con aree parco (ad esempio Zona di ripopolamento e cattura "Ramaceto" in continuità con il Parco naturale regionale dell'Aveto);
- verifica della sovrapposizione territoriale delle Zone protette provinciali esistenti o proposte con la Rete Natura 2000.

Per quanto concerne l'individuazione dell'idoneità territoriale alla realizzazione di ZPP (punto 2) sono state considerate:

- una positiva vocazione faunistica per la specie da produrre o da proteggere;
- la presenza di urbanizzazione scarsa, di rete stradale e viabilità interna ridotte;
- la definizione di confini razionali, possibilmente su strade, corsi d'acqua o altri elementi geografici di rilievo.

Per la definizione delle ZPP è stata valutata l'idoneità territoriale per la tutela e per la produzione di fauna selvatica di particolare interesse gestionale e di conservazione (Allodola, Codirossone, Culbianco ecc.), della piccola fauna stanziale di tradizionale interesse venatorio (Pernice rossa, Lepre, Starna) e del Capriolo.
Per il Cinghiale, al contrario, è stata considerata la bassa idoneità. Infatti, dall'analisi della copertura vegetale attuale, considerato il progressivo abbandono del TASP, è emerso come alcune delle ZPP precedentemente individuate comprendano oggi al loro interno anche aree altamente boscate e poco vocate per le specie in indirizzo.

Di conseguenza sono state eliminate dal disegno delle ZPP le aree boscate ed arbustate più critiche per la gestione del Cinghiale ed è stato ampliata la presenza delle aree "aperte" (pascoli, radure tra aree boscate discontinue) di particolare interesse per la gestione della piccola fauna stanziale e dei Cervidi.

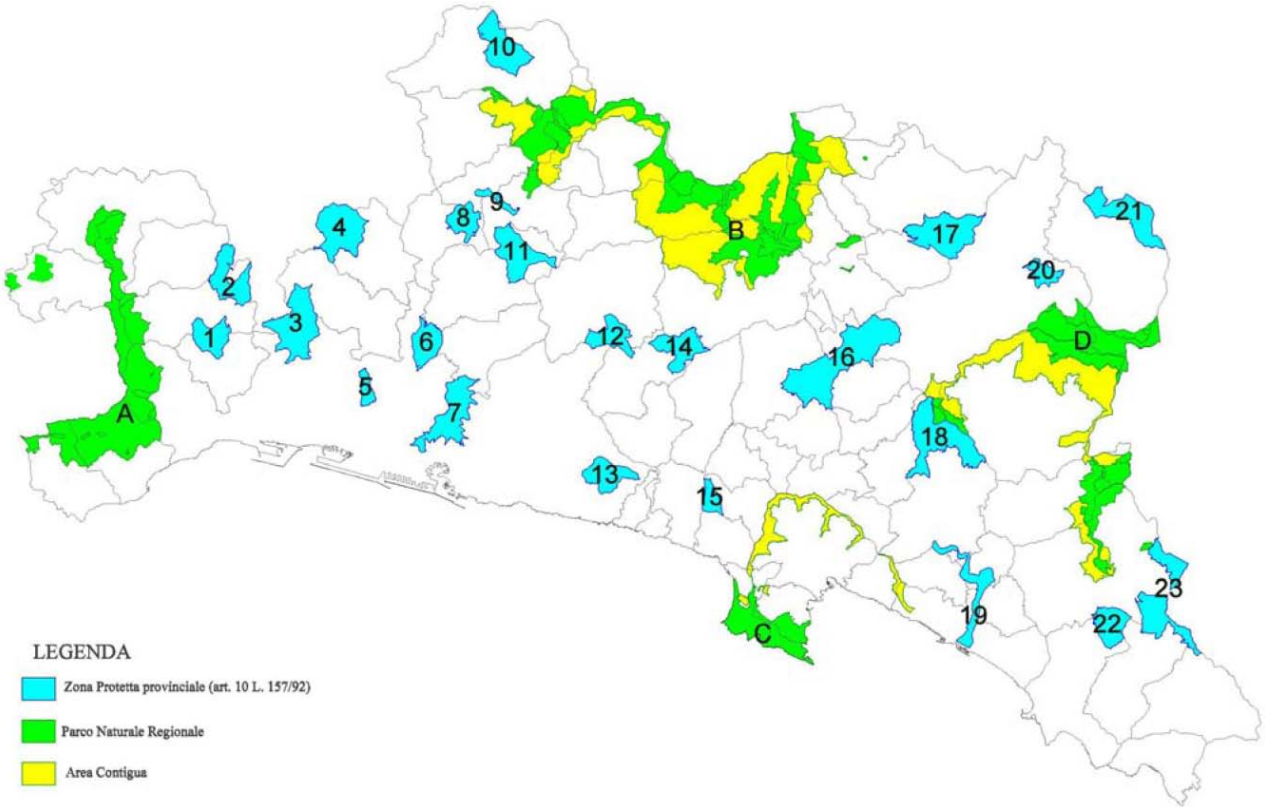
Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione di habitat in via di scomparsa: i canneti lungo i corsi d'acqua, lembi di boschetti riparali, le zone umide quali torbiere, ecc., al fine di valorizzare tutta la componente faunistica e vegetazionale.
In questo senso, la tutela di habitat di particolare interesse, obiettivo prioritario degli Istituti previsti o in previsione a livello europeo (SIC e ZPS), si raccorda all'individuazione del Sistema delle ZPP anche attraverso la redazione della Relazione di incidenza, che analizza le ricadute delle attività gestionali previste sulla salvaguardia e valorizzazione di tali habitat. Tutto ciò in linea con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, che hanno suggerito la sovrapposizione, ove possibile, di queste due tipologie di Istituti di protezione (provinciali e comunitari).

In generale, le ZPP dovrebbero svolgere, tra gli altri, anche il ruolo di centri di irradiamento di fauna selvatica di particolare interesse gestionale e conservazionistico.

Di seguito sono riportati i dati riferiti al Sistema delle ZPP individuato dal presente PFV.

tipologia	nome	comuni interessati	ettari TASP
Oasi			
	Gorzente	Campomorone	777,99
	Bric Teiolo	Genova	148,08
	Parco delle Mura	Genova	707,87
	Cassinea	Avegno	177,33
	Entella	Chiavari, Lavagna, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Leivi	240,27
	Maggiorasca	S. Stefano d'Aveto	733,02
Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)			
	Prato Rondanino	Masone, Campoligure	530,58
	Monte Pennello	Genova, Ceranesi	792,40
	Monte Capanna	Casella, Serra Riccò, Savignone	507,92
	Monte Canne	Isola del Cantone	626,25
	Val Noci	Montoggio	388,68
	Monte Fasce	Genova	428,97
	Monte Caucaso	Favale di Malvaro, Neirone, Moconesi, Lorsica, Rezzoaglio	1.358,02
	Monte Ramaceto	Orero, S.Colombano Certenoli, Rezzoaglio e Borzonasca	1.006,00
	Roccabruna	Fontanigorda, Rovegno	819,14
	Villanoce	Rezzoaglio	189,62
	Rocca dell'Aquila	Sestri Levante, Ne	403,61
	Biscia-Bocco	Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese	811,26
Habitat per l'avifauna migratoria (HM)			
	Polcevera	Genova, Serra Riccò, Busalla	249,35
	Savignone	Savignone, Busalla	72,96
	Scoffera	Torriglia, Davagna	420,87
Valichi Montani			
	Turchino	Mele, Masone	386,17
	Giovi	Mignanego, Busalla	290,48
			Totale 12.066,84

La superficie totale del territorio interessato dal Sistema delle Zone protette provinciali corrisponde a **12.066,84 ettari, pari al 7,25 % del TASP provinciale.**



Zone protette provinciali, Parchi naturali regionali e relative aree contigue secondo il PFV 2003.

LEGENDA:
A. Parco Naturale regionale del Beigua
B. Parco Naturale regionale dell'Antola
C. Parco Naturale regionale di Portofino
D. Parco Naturale regionale dell'Aveto
1. Valico Montano del Turchino
2. Z.R.C. Prato Rondanino
3. Z.R.C. Monte Pennello
4. Oasi Gorzente
5. Oasi Bric Teiolo
6. Habitat per l'avifauna migratoria Polcevera
7. Oasi Parco delle Mura
8. Valico Montano dei Giovi
9. Habitat per l'avifauna migratoria Savignone
10. Z.R.C. Monte Canne
11. Z.R.C. Monte Capanna
12. Z.R.C. Val Noci
13. Z.R.C. Monte Fasce
14. Habitat per l'avifauna migratoria Scoffera
15. Oasi Cassinea
16. Z.R.C. Monte Caucaso
17. Z.R.C. Roccabruna
18. Z.R.C. Ramaceto
19. Oasi Entella
20. Z.R.C. Villanoce
21. Oasi Maggiorasca
22. Z.R.C. Rocca dell'Aquila
23. Z.R.C. Biscia-Bocco

PFV 2003: LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE ZPP

La dinamica delle trasformazioni della copertura vegetale, avvenute a seguito dell'abbandono delle attività agro-silvo-pastorali nell'entroterra, ha determinato una progressiva chiusura delle aree aperte, con la conseguente perdita di spazi destinati alle specie di piccola fauna stanziale di interesse venatorio.
La gestione degli ambiti protetti, e in particolar modo di quelli destinati alla produzione naturale di selvaggina, dovrebbe tendere al mantenimento delle condizioni ambientali favorevoli alle specie di interesse venatorio ed eventualmente al ripristino di tali condizioni, migliorando in tal modo la capacità portante del territorio anche nei confronti della fauna di interesse conservazionistico.
Obiettivo importante di questi interventi da realizzarsi nelle ZPP è la conservazione della biodiversità connessa agli habitat di pregio quali, in particolare, le antiche praterie e le zone umide.
In particolare, gli spazi storicamente organizzati per la produzione animale (alpeggi, prati pascoli, pascoli alberati) coincidono con le aree di particolare interesse gestionale: non esiste, infatti, opposizione tra destinazione produttiva agro-silvo-pastorale delle aree aperte e produzione di popolamenti animali.

Le linee di indirizzo per la gestione delle ZPP individuano nelle pratiche agro-silvo-pastorali, anche di importanza storica, uno strumento efficace per il ripristino e la valorizzazione delle risorse ambientali nel nostro territorio e la conservazione degli habitat, definendo in particolare i seguenti interventi:

Sfalcio periodico dei pascoli in abbandono o trinciatura degli incolti cespugliati: può assicurare il rinnovo della vegetazione erbacea e quindi incrementare la disponibilità di alimenti verdi di elevata qualità.
- Specie di valore venatorio interessate: Galliformi, Lepre, Cervidi.
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Rapaci, Codirossone, Zigolo muciatto, Ortolano, avifauna di passo e svernante.

Recupero di pascoli degradati mediante il pascolo con un carico moderato di bestiame.
- Specie di valore venatorio interessate: Galliformi, Lepre, Cervidi.
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Rapaci, Codirossone, Zigolo muciatto, Ortolano, avifauna di passo e svernante.

Impiego di tempi e metodi tradizionali di lavorazione e raccolta delle colture: sfalcio dei foraggi e degli incolti in tempi compatibili con la tutela della riproduzione della fauna selvatica, impiego di strumenti idonei a garantire la tutela degli esemplari presenti negli appezzamenti coltivati, astensione dallo sfalcio e dal raccolto di cereali e leguminose per la tutela dei nidi di Galliformi e delle covate di Lepre.
- Specie di valore venatorio interessate: Galliformi, Lepre.
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Allodola, avifauna svernante e di passo.

Impianto di colture a semina primaverile o autunnale di cereali, leguminose o miscugli di cereali e leguminose, con destinazione a perdere, per l'alimentazione e il rifugio della fauna selvatica nei territori caratterizzati da scarsa disponibilità di coltivi.
- Specie di valore venatorio interessate: Galliformi, Lepre, Cervidi (anche Cinghiale, se le colture sono impiantate con la funzione di dissuadere la frequentazione di colture di interesse o di aree limitrofe ai centri abitati)
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: avifauna di passo e svernante (in particolare, Rapaci, Turdidi e Fringillidi)

Interventi sui margini dei boschi effettuati in modo da aumentarne la lunghezza a contatto con le aree aperte e in modo da incrementare le fasce di ecotono. Le finalità di tale intervento sono quelle di aumentare il livello di protezione del bosco da interazioni esterne e di favorire l'utilizzo degli ecotoni come corridoi faunistici.
- Specie di valore venatorio interessate: Cervidi, Lepre, Starna, Pernice rossa.
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: avifauna silvicola e di ambienti ecotonali.

Creazione di radure all'interno dei boschi di estensione compresa tra i 1000 e i 5000 mq gestite in modo differenziato, con evoluzione spontanea della vegetazione ovvero mantenute a prato-pascolo con sola copertura erbacea. Tali unità ambientali sono utilizzabili sia dalla fauna legata agli ambienti aperti, sia dalle specie boschive come territori di caccia, con effetti positivi sulla diversità faunistica complessiva in stretta relazione con l'eterogeneità ambientale, dovuta a differenti stadi dinamici evolutivi della vegetazione.

- Specie di valore venatorio interessate: Cervidi
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Rapaci, Picidi, avifauna silvicola e di ambienti ecotonali, avifauna di passo e svernante

Riqualificazione dei boschi degradati verso una maggiore disetaneità della copertura vegetale, con interventi volti ad incrementare la componente floristica e a creare una stratificazione nel popolamento forestale, capitozzatura delle piante volta a stimolarne la ripresa vegetativa, sfoltimenti dove necessario.

- Specie di valore venatorio interessate: Cervidi.
- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Lupo, Mustelidi, Chirotteri, Rapaci, Picidi, Passeriformi silvicoli e degli ambienti ecotonali.

Collocazione di cassette-nido o altri nidi artificiali in boschi giovani o degradati o lungo filari e siepi, in particolare a favore di specie rare o desiderabili per l'agricoltura.

- Specie di valore naturalistico e conservazionistico interessate: Picidi, Rapaci, Passeriformi silvicoli, Chirotteri.

Censimenti: in alcune Zone protette provinciali vengono realizzati annualmente censimenti pre-riproduttivi sulla Pernice rossa e sulla presenza relativa di piccoli predatori (Volpe, Faina) lungo transetti fissi al fine di valutare l'Indice Kilometrico di Abbondanza (IKA).

Controllo faunistico: la gestione delle specie di interesse venatorio comporta spesso la realizzazione di una serie di interventi di controllo di specie che, come nel caso dei piccoli carnivori, possono interagire negativamente con le popolazioni che si intendono incrementare o tutelare, nonché di quelle specie (come il Cinghiale) che causano pesanti danni sia agli habitat di maggior interesse gestionale sia alle attività agro-silvo-pastorali.
La normativa vigente prevede che si possa intervenire con piani di abbattimento solo se i metodi ecologici (incruenti) siano stati inutilmente sperimentati o non siano concretamente attuabili.
Altre sinergie gestionali potranno essere ricercate (anche sulla base del Protocollo d'Intesa stilato dall'Amministrazione provinciale con i Parchi) nelle Aree protette regionali e nelle Aree contigue dei Parchi, anche in collaborazione con gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

PFV 2003: FONDI CHIUSI

In provincia di Genova sono presenti 21 fondi chiusi, che precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 83,20 ettari, corrispondente allo 0,05% del TASP.

PFV 2003: CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

In provincia di Genova non sono operanti Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie potrà concorrere alla determinazione della quota di TASP protetto nella misura massima dell'1% e non potrà riguardare il territorio della Rete Natura 2000.

PFV 2003: CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

La superficie dei Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale concorre a

determinare la percentuale massima del 15% del TASP destinata a caccia riservata a gestione privata, insieme alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agri-turistico-venatorie.
Allo stato attuale non sono presenti centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel territorio della provincia di Genova; gli stessi potranno essere istituiti, nel rispetto delle caratteristiche sopra descritte, nella misura massima del 3% del TASP provinciale, con esclusione delle aree interessate dalla Rete Natura 2000. Per evitare squilibri nella destinazione del territorio venabile, il limite percentuale indicato dovrà essere in linea di massima rispettato anche a livello di ATC.

PFV 2003: ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI

L'estensione delle aree di rispetto attorno a vie di comunicazione e aree insediate risulta di 19.099,26 ettari, pari all'11,47% del TASP provinciale.

PFV 2003: AREE PROTETTE NON INDIVIDUATE DAL PIANO

Parchi e riserve regionali
L'approvazione dei Piani dei Parchi naturali regionali, avvenuta con Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 42 (Antola), 43 (Aveto) e 44 (Beigua) del 3/08/01 e n. 33 del 26/06/02 (Portofino), ha definito un nuovo assetto territoriale delle aree protette regionali, che risulta fortemente ridimensionato rispetto ai precedenti confini provvisori.
Sul TASP della provincia di Genova insistono pertanto quattro principali aree protette regionali: i Parchi naturali del Beigua, dell'Antola, di Portofino e dell'Aveto.
Un quinto istituto del sistema regionale, l'Area protetta provinciale del Giardino Botanico di Pratorondanino, di 0,86 ettari di estensione, ricade per intero all'interno della ZRC omonima, confermata dal presente Piano e pertanto la pur modesta estensione non rientra nel conteggio sotto riportato.
I Parchi naturali regionali si estendono su una superficie di 13.026,66 ettari, cui corrisponde un territorio protetto pari al 7,82% del T.A.S.P. provinciale.

	Riserve integrali	Riserve generali orientate	Aree di protezione	Aree di sviluppo	Monumenti naturali	totale divieto di caccia	Aree contigue
Parco del Beigua*	106,45	3.747,71	293,55	77,56	-	4.225,27	-
Parco dell'Antola	-	15,30	4.162,22	607,97	-	4.785,49	5.704,75
Parco di Portofino	-	-	1.008,59	-	-	1.008,59	727,26
Parco dell'Aveto	-	1.334,05	1.604,15	42,55	26,56	3.007,31	2.621,19
					Totale aree protette	13.026,66	
					Totale Aree contigue		9.053,20
					Totale superficie pianificata:	22.079,86	

* *settori del Parco che ricadono in provincia di Genova*

Suddivisione in fasce differenziate di protezione e relativa estensione (ettari TASP) del Sistema delle Aree protette della Regione Liguria in provincia di Genova.

Foreste regionali
Nelle Foreste regionali (ex demaniali) vige, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) della L. 157/92, il divieto di caccia, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
In provincia di Genova le Foreste regionali presenti occupano una superficie pari a 3.420,27 ettari; poiché la maggior parte delle stesse ricade all'interno di Parchi naturali regionali, la percentuale complessiva sottratta all'esercizio venatorio risulta di 34,39 ettari, pari allo 0,02% del TASP provinciale.

PFV 2003: QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI ISTITUTI DI DIVIETO VENATORIO IN PROVINCIA DI GENOVA

tipologia	*ettari*	*% TASP*
Sistema delle Zone protette provinciali	12.066,84	7,25
Parchi regionali	13.026,66	7,82
Foreste regionali (non incluse in Parchi regionali)	34,39	0,02
Fondi chiusi	83,20	0,05
Aree di rispetto dalle infrastrutture e dai centri abitati	19.099,26	11,47
Zone addestramento cani tipo "C" con divieto di caccia	335,89	0,20
TOTALE	44.646,24	26,81

La percentuale di TASP protetto in provincia di Genova rientra nei limiti fissati dalla L. 157/92, raggiungendo una percentuale del 26,82%, che comprende tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni**.

***alla data di approvazione del PFV 2003 la Provincia di Genova non aveva ancora ricevuto le comunicazioni dei Comuni relative alle aree boscate percorse dal fuoco*

PFV 2003: ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE

Ai sensi della normativa vigente e degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile possono essere distinte in aree con le seguenti caratteristiche:

A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale senza abbattimento della stessa
La costituzione di queste zone presuppone un'estensione e delle caratteristiche territoriali sufficienti all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di specie di interesse cinofilo.

B – aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata con o senza possibilità di abbattimento
L'estensione deve essere inferiore a 100 ettari, devono essere situate in aree a scarsa vocazionalità faunistica nelle quali si potranno utilizzare Starna, Quaglia e Fagiano, immessi a cura del soggetto gestore.

C – aree permanenti per cani da seguita con o senza abbattimento
L'abbattimento è consentito solo su selvaggina allevata. Tali aree devono essere costituite su terreni boschivi non vocati per altre specie, predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità dei cani e dei selvatici di allevamento all'uopo utilizzati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali. L'addestramento è consentito su Lepre e Cinghiale.
Nelle aree per l'addestramento su Lepre non è prevista la recinzione. All'interno dei recinti per i cinghiali è consentita esclusivamente la presenza di soggetti dello stesso sesso.
Le aree di questo tipo concorrono a determinare la percentuale di territorio in cui vige il divieto di caccia nel caso in cui siano recintate (addestramento su Cinghiale) o qualora venga fatta esplicita richiesta in tal senso da parte del soggetto gestore.

D – aree transitorie
Per eventuali necessità cinofile contingenti, potranno essere individuate caso per caso e per periodi limitati di tempo e comunque senza abbattimento di selvaggina. Possono essere autorizzate nelle Oasi di protezione e nelle Zone di ripopolamento e cattura, nonché all'interno dei Parchi regionali e delle Foreste regionali, previe intese con gli Enti gestori e fermo restando l'uso temporaneo (inferiore a trenta giorni) dei relativi territori.

Per quanto concerne i periodi di utilizzo delle aree di cui sopra, al di là delle specifiche indicazioni sopra riportate, la Provincia di Genova definisce annualmente le modalità per l'utilizzo temporale delle stesse.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile permanenti autorizzate in Provincia di Genova alla data di approvazione del Piano faunistico venatorio vigente sono 31.
Tali zone occupano una superficie di 987,86 ettari, pari allo 0,59% del TASP.

Le zone di tipo C con divieto di caccia (La Pineta, Laiasso e Villacella) concorrono a determinare la superficie complessiva di divieto venatorio per 335,89 ha, pari allo 0,20% del TASP.
Per le nuove zone ricadenti in siti della Rete Natura 2000, è necessaria la procedura di valutazione di incidenza.

L'istituzione di aree cinofile a carattere permanente per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani non potrà interessare un'estensione territoriale superiore al 3% del TASP.

PFV 2003: APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE

Il PFV individua come idoneo alla collocazione di appostamenti fissi tutto il TASP provinciale venabile, con esclusione della fascia di 200 m attorno ai confini delle zone dove è vietata la caccia, così come previsto all'art. 29, comma 6 della L.R. 29/94.
Per quanto concerne il numero massimo ammissibile di appostamenti fissi, si ribadisce quanto riportato nel precedente Piano faunistico venatorio, confermando i valori limite di:

- 300 appostamenti per le strutture senza richiami vivi
- 130 appostamenti per le strutture con richiami vivi

Infine, per quanto concerne la compatibilità con SIC e ZPS, si ritiene che le zone idonee per la costruzione di nuovi appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami non presentino in linea generale elementi di incompatibilità con le finalità di conservazione della biodiversità indicate dalle direttive europee in materia e pertanto non debbano essere oggetto di valutazione d'incidenza.

PFV 2003: AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Nel territorio della Provincia di Genova sono presenti due Aziende faunistico-venatorie, denominate Montarlone (Comune di Rovegno) e Monte Zatta (Comune di Ne).
Allo stato attuale nel territorio provinciale non sono operanti Aziende agri-turistico-venatorie, di cui si dovrà evitare l'istituzione all'interno di aree della Rete Natura 2000 e, soprattutto, laddove esistano situazioni ambientali idonee a Lepre, Starna e Pernice rossa, anche in relazione al rischio igienico-sanitario al quale le ripetute immissioni previste in tali strutture potrebbero esporre le popolazioni selvatiche.

denominazione Azienda faunistico-venatoria	ettari TASP
Montarlone	2.598,53
Monte Zatta	599,77
Totale superficie occupata	3.198,30

La superficie complessivamente occupata dagli Istituti di caccia a gestione privata corrisponde all'1,92% del TASP della provincia di Genova.

Si ritiene opportuno fissare il limite percentuale complessivo per tali istituti nel 13% del TASP, prevedendo per le Aziende faunistico-venatorie un tetto massimo del 7% e per le Aziende agri-turistico-venatorie un tetto massimo del 3%.
Per evitare squilibri nella destinazione del territorio venabile, i limiti percentuali indicati dovranno essere in linea di massima rispettati anche a livello di ATC.

PFV 2003: AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Gli Ambiti Territoriali di Caccia sono definiti dalla Provincia, nell'ambito del Piano faunistico venatorio, facendo riferimento in primo luogo ai comprensori faunistici omogenei.
Altri criteri per la delimitazione degli ATC sono indicati dalla normativa e dai Criteri regionali nel riferimento a confini naturali o manufatti rilevanti, nell'attuazione di progetti gestionali differenziati, in specifiche esigenze di conservazione della fauna e, infine, nella pianificazione dei Parchi regionali, fermo restando l'obiettivo di un progressivo radicamento del cacciatore al territorio nello spirito della L. 157/92.

L'assetto degli Ambiti territoriali di caccia sarà pertanto il seguente:
ATC GE 1 – Ponente: nato dall'unione dei precedenti ATC GE 1 – Ponente e GE 3 - Centro
ATC GE 2 – Levante: immutato rispetto al precedente quadro pianificatorio.

Nella tabella seguente è riassunto l'assetto definito dai diversi livelli di pianificazione all'interno dei settori provinciali cui corrispondono gli ATC genovesi.
Sono state pertanto indicate, per un'analisi della ripartizione equilibrata dei diversi Istituti territoriali, le Aree protette a vario titolo e gli Istituti di caccia riservata a gestione privata compresi entro tali settori, che non sono interessati (con l'eccezione delle Zone protette provinciali convenzionate) dalla gestione faunistico venatoria degli ATC.

		ATC GE 1	**ATC GE 2**	***Provincia di Genova***
A	Estensione complessiva	95.747,26	87.824,83	183.572,09
B	TASP	86.470,18 *51,94%*	80.022,87 *48,06%*	166.493,05 *100,00%*
C	Zone protette provinciali	6.683,26 *4,01%*	5.383,58 *3,23%*	12.066,84 *7,25%*
D	Parchi naturali regionali	9.010,76 *5,41%*	4015,90 *2,41%*	13.026,66 *7,82%*
E	Foreste regionali (non incluse in Parchi regionali)	17,11 *0,01%*	17,28 *0,01%*	34,39 *0,02%*
F	Fondi chiusi	73,41 *0,04%*	9,79 *0,01%*	83,20 *0,05%*
G	Aree di rispetto da infrastrutture e centri abitati	9.709,01 *5,83%*	9390,25 *5,64%*	19.099,26 *11,47%*
H	Zone addestramento cani di tipo "C" con divieto di caccia	104,23 *0,06%*	231,66 *0,14%*	335,89 *0,20%*
I	Aziende faunistico-venatorie	2.598,53 *1,56%*	599,77 *0,36%*	3.198,30 *1,92%*
Territorio di Caccia Programmata [= B - (C:I)]		**58.273,87** ***35,00%***	**60.374,64** ***36,26%***	**118.648,51** ***71,26%***

Quadro riassuntivo relativo ai tre settori di territorio provinciale corrispondenti ai tre attuali Ambiti Territoriali di Caccia. I dati sono espressi in ettari e, in corsivo, in percentuale di TASP provinciale.

PFV 2003: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI

Il risarcimento ai proprietari/conduttori dei fondi danneggiati, soprattutto all'interno degli Istituti di protezione e/o produzione, oltre a un doveroso riconoscimento da parte della collettività è un punto focale per:

- attenuare il disagio arrecato dalla fauna selvatica (ed in particolare modo dai cinghiali) all'attività agro-silvo-pastorale;
- garantire la conservazione di specie rare o minacciate (es. Lupo);
- favorire lo sviluppo di specie di particolare interesse venatorio e naturalistico (es. Capriolo);
- attenuare le ostilità dei proprietari/conduttori stessi nei confronti della fauna eliminando un "bracconaggio di rivalsa".

La norma di recepimento regionale della L. 157/92 individua nelle Province i soggetti preposti al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, stabilendo che per la copertura finanziaria di tale attività sia destinato un fondo non inferiore al dieci per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell'art. 42 di suddetta normativa.
Al fine di adempiere pienamente a tale funzione la Provincia di Genova ha provveduto nel luglio del 1994 a costituire il previsto "Comitato per la prevenzione ed il risarcimento dei danni" emanando al contempo alcune norme tese a definirne i compiti e le modalità di funzionamento.
Queste norme, successivamente, sono state ulteriormente affinate mediante la redazione di un apposito Regolamento, con il quale si è anche provveduto a definire delle linee di funzionamento del Fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni.
Ribadendo la valenza dell'attività di risarcimento quale importante strumento di supporto a un'attività agro-silvo-pastorale già in difficoltà, si è ritenuto necessario definire, mediante la predisposizione di appositi Criteri, una linea operativa tesa a garantire un'efficace e razionale gestione di tale azione.
E' necessario sottolineare, infatti, come un approccio scorretto alla gestione di questa competenza possa determinare l'instaurarsi e l'acuirsi di tensioni territoriali tra le diverse componenti sociali e, nei casi estremi, l'attuazione di vere e proprie azioni di bracconaggio "di rivalsa" con gravissime ricadute sulla gestione del patrimonio faunistico provinciale.
Sulla base di quanto sopra si sono definiti criteri operativi, largamente condivisi dal mondo agricolo e venatorio, incentrati sui seguenti punti cardine:

1. omogeneità di valutazione;
2. tempestività dell'accertamento;
3. valorizzazione dell'attività agro-silvo-pastorale;
4. coinvolgimento delle componenti operanti sul territorio.

È importante evidenziare come, per quanto concerne la gestione dell'attività di controllo, sia stata definita una linea operativa che prevede il conferimento agli ATC di un ruolo primario nella programmazione e nella gestione di tale attività attraverso uno stretto rapporto con il mondo agricolo e venatorio.
Questa impostazione è finalizzata a conseguire, mediante la realizzazione di azioni di controllo tempestive, efficaci e selettive, un apprezzabile contenimento dei danni causati dalle popolazioni di cinghiali presenti nelle zone di maggior criticità individuate sul territorio provinciale.
In quest'ottica le norme Regolamentari di funzionamento del Fondo per il risarcimento danni, prevedendo la possibilità di affidare agli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, attività e compiti particolari legata alla gestione del risarcimento e della prevenzione dei danni, consentono di coinvolgere pienamente i soggetti sopra citati nella gestione complessiva di tale specie.
Risulta altresì evidente come, vista la delicatezza di tale attività e la necessità di far fronte ai danni causati non solo dai cinghiali ma anche da altre specie venabili e non, l'affidamento di tale compito agli Ambiti Territoriali di Caccia venga attuato mantenendo fermo il ruolo centrale del Comitato danni nel definire le procedure operative a cui debbono attenersi tutti i soggetti incaricati a gestire questa funzione, e nel verificare e controllare la corretta applicazione dei Criteri operativi più volte citati.

Una buona attuazione dei sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, sia di quelli atti al contenimento delle popolazioni responsabili del danno (abbattimenti) sia di quelli "incruenti" finalizzati a

impedire il passaggio della fauna nei coltivi (recinzioni, dissuasori acustici, repellenti chimici etc.), consente:

- al proprietario/conduttore dei fondi di disporre pienamente dei propri prodotti attenuando le ostilità degli stessi nei confronti delle specie responsabili del danno;
- all'Amministrazione di ridurre in modo apprezzabile la spesa per la copertura del risarcimento danni, rendendo disponibili maggiori risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di riqualificazione agro-forestale.

Attualmente, per quanto concerne la realizzazione delle azioni di prevenzione "incruente", il vigente quadro normativo prevede il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati nella gestione di questa attività (Province, Parchi e Ambiti Territoriali di Caccia) rendendo possibile la realizzazione di interventi di prevenzione congiunti, con l'obiettivo di salvaguardare le realtà agro-silvo-pastorali di rilevante importanza economica e ambientale.
D'altra parte questa eterogenea attribuzione di competenze in materia rende sicuramente necessario prevedere una gestione organica e coordinata dell'attività di prevenzione al fine di conseguire, anche in questo campo, un'adeguata omogeneità procedurale sull'intero territorio provinciale.
In tal senso è necessario dare piena attuazione a quanto previsto anche dai protocolli d'intesa sottoscritti con i Parchi naturali regionali e gli Ambiti Territoriali di Caccia prevedendo, eventualmente, l'elaborazione di protocolli operativi che tengano conto delle diverse esigenze presenti nei propri contesti territoriali.

Allo stato attuale l'attività di prevenzione in Provincia di Genova è esercitata pressoché totalmente sul Cinghiale.
In tal senso, unitamente ad un'azione di prevenzione basata sul controllo numerico di tale specie, dal 1995 la Provincia prevede la corresponsione di contributi finanziari per la messa in opera di strutture di prevenzione quali recinzioni metalliche e pastori elettrici.
Anche alla luce di quanto esposto in premessa, è evidente come un coinvolgimento degli Ambiti Territoriali e dei Parchi consentirebbe di realizzare più efficacemente una capillare diffusione di tale iniziativa sul territorio provinciale.
Un ruolo importante a livello operativo può essere assunto dai soggetti gestori delle Zone protette provinciali concretizzando, ad esempio, forme di collaborazione con le aziende agricole, sia per la messa in opera di tali strutture, sia per la realizzazione di azioni di ripristino e miglioramento ambientale attraverso il recupero di pratiche agricole e zootecniche.
È necessario prevedere l'adozione di sistemi di prevenzione anche nei confronti di altre specie che in questi ultimi anni hanno avuto una non trascurabile espansione in termini di popolazione e/o di areale (caprioli, storni, ghiri) rappresentando in alcune aree un problema di non trascurabile entità.
La ricerca di efficaci strumenti per queste specie si rende necessaria per non dover affrontare nel futuro situazioni di criticità analoghe a quelle determinate dalla presenza del Cinghiale.

Occorre infine fare un cenno particolare sulla problematica relativa ai danni causati dagli uccelli ittiofagi al patrimonio ittico provinciale.
In questi ultimi anni sono aumentate le segnalazioni da parte di singoli cittadini e di Associazioni di pescatori relative alle pesanti "incursioni" di uccelli ittiofagi (aironi e cormorani) nei corsi d'acqua provinciali soggetti ad azioni di ripopolamento ittico, vanificando importanti azioni di immissione.
Sulla base di quanto esposto è necessario prevedere la realizzazione tempestiva di studi approfonditi sul campo finalizzati a:

1. definire la consistenza e la distribuzione delle popolazioni responsabili del danno;
2. stimare l'entità del danno arrecato;
3. individuare sistemi di efficace prevenzione del danno.

Quanto sopra al fine di procedere, qualora non fossero adottabili sistemi di prevenzione "incruenta" e ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di controllo, ad una richiesta dettagliata all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica in merito alla possibilità di realizzare appositi piani di contenimento di tali specie.

PFV 2003: CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA E IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT

La necessità di un nuovo approccio gestionale del territorio agro-silvo-pastorale ha determinato, in questi ultimi anni, la diffusione di strumenti normativi e regolamentari finalizzati a promuovere attività di ripristino e miglioramento ambientale anche attraverso l'adozione di pratiche agricole eco-compatibili.
A livello comunitario e nazionale sono stati approvati importanti strumenti legislativi che, pur non avendo sempre finalità strettamente faunistiche, possono consentire di conseguire miglioramenti ambientali che determinano, a medio termine, ricadute positive anche sulla zoocenosi.
Tra questi la Legge quadro sulle aree protette (L. 394/91) prevede, nell'ambito della funzione svolta dai Parchi e dalle Riserve naturali nella gestione della fauna e dell'ambiente, contributi per attività agricole compatibili con la conservazione e la gestione degli stessi.
La L. 157/92 in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio e la l.r. 29/94 costituiscono un'ulteriore punto di riferimento in materia di incentivi per il miglioramento degli habitat.
Tali normative stabiliscono infatti la concessione di sovvenzioni economiche a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli per la realizzazione di interventi finalizzati ad una migliore gestione faunistico venatoria del territorio anche attraverso una fattiva collaborazione con il mondo venatorio.

A livello operativo l'Amministrazione Provinciale è intervenuta soprattutto stipulando apposite convenzioni per la gestione di Oasi e ZRC con Associazioni venatorie, Commissioni paritetiche di proprietari e/o conduttori di fondi e cacciatori, Associazioni protezionistiche, Cooperative agricole, Organismi di gestione degli ATC.
Proprio alla luce delle positive esperienze realizzate in tale settore, gli incentivi da corrispondere ai conduttori di fondi rustici dovrebbero essere finalizzati a coniugare in modo armonico gli interessi faunistico venatori con le attività rurali.
Questo potrebbe essere realizzato, ad esempio, riattivando laddove sussistano le condizioni operative quelle pratiche di gestione agro-silvo-pastorale di rilevante importanza non solo per il mantenimento del territorio ma anche per la loro valenza sociale, storica e culturale.
E' pertanto necessario che a monte della corresponsione degli incentivi si debba prevedere la realizzazione di puntuali programmi di gestione.

Alla luce di quanto sopra gli incentivi ai conduttori di fondi rustici dovrebbero essere corrisposti sulla base di impegni formali di riqualificazione territoriale, ma anche per interventi specifici indispensabili all'incremento delle singole specie.

ANALISI CRITICA DEL PFV 2003 E LINEE STRATEGICHE DI REVISIONE

Di seguito viene effettuata una sintetica analisi critica del PFV 2003, secondo quanto emerso nel periodo di applicazione.
Tale analisi include un breve esame dei punti salienti della sentenza del TAR Liguria (Sez. II, n. 1340 del 01/07/2004), emessa a seguito del ricorso contro il PFV 2003 presentato dalle associazioni WWF, LAC, LAV ed ENPA, nonché della sentenza del Consiglio di Stato (n. 1872 del 24/06/2005) che ha accolto in tutti i suoi punti l'appello presentato dalla Provincia di Genova.

Alcuni dei motivi di tale ricorso superano la mera analisi critica della pianificazione vigente, per influenzare direttamente lo sviluppo della revisione del piano.
Gli stessi, infatti, sono stati recentemente riproposti in un ricorso contro gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (approvati con DGR n. 387/2011), presentato al TAR Liguria dalle associazioni WWF e VAS (ricorso n. 896/2011).

Per questa ragione, nella parte che espone le linee strategiche di revisione del PFV, sono discussi anche i potenziali effetti di un pronunciamento di annullamento dell'atto regionale.

AC - analisi critica del PFV 2003
LS - linee strategiche per la redazione del PFV

INDIVIDUAZIONE DEL TASP IN CUI È AMMESSA LA CACCIA

AC L'individuazione del TASP provinciale e, conseguentemente, del TASP in cui è ammessa la caccia per sottrazione della superficie occupata dai diversi istituti di divieto venatorio, è avvenuta in ambiente GIS utilizzando i dati disponibili, secondo gli indirizzi regionali vigenti al momento dell'approvazione del PFV 2003. Tale calcolo non ha evidenziato particolari criticità.

LS Si prevede di procedere in modo analogo per la redazione del nuovo PFV, utilizzando gli strumenti cartografici aggiornati e di maggiore dettaglio oggi disponibili, in linea con quanto previsto dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale.

ZONE PROTETTE PROVINCIALI

Individuazione e perimetrazione Oasi, ZRC, HM, Valichi

AC Il PFV 2003 ha previsto il mantenimento di alcune aree protette e di settori di aree protette che oggi, alla luce dell'esperienza maturata, appaiono non più giustificabili sotto il profilo della vocazionalità faunistica e che hanno determinato negli anni l'insorgere di criticità legate al controllo del cinghiale. Inoltre, alcune perimetrazioni delle ZPP presentano tuttora confini non facilmente individuabili sul terreno.

LS Il nuovo PFV, confermando la sostanziale validità dell'attuale sistema delle ZPP, procederà ad una revisione delle aree protette esistenti, confermando quelle caratterizzate da buona vocazionalità per le specie e gli habitat di interesse naturalistico e faunistico-venatorio (es. pernice rossa, lepre, lupo, avifauna migratrice e delle aree aperte; aree aperte, zone umide montane, altri habitat di interesse naturalistico) e ponendo particolare attenzione agli habitat di interesse comunitario nelle aree interessate dalla Rete Natura 2000. Ferma restando la necessità di garantire un'estensione sufficiente a perseguire i propositi di tutela e produzione caratteristiche dei diversi istituti, sarà perseguito l'obiettivo di ridurre l'estensione di aree vocate per il Cinghiale all'interno delle ZPP, anche ridimensionando e/o togliendo alcune zone previste dal PFV 2003.

È altresì prevista la possibilità di individuare nuove ZPP, includendo nel sistema provinciale aree di interesse naturalistico e faunistico-venatorio finora escluse.
Sarà in ogni caso rispettato il principio, fissato dal precedente piano, di evitare sovrapposizioni con il sistema regionale delle Aree protette, ricercando, al contrario, l'integrazione dei due livelli di pianificazione e tutela.

La definizione dei confini delle ZPP – individuate sulla base dei principi sopra esposti - avverrà sulla base di specifici rilevamenti sul campo, al fine di realizzare una perimetrazione razionale ed efficace, facilmente identificabile sul territorio soprattutto da parte dei cacciatori e degli organi di vigilanza.

Linee di indirizzo per la gestione delle ZPP

AC Le azioni previste dalle linee di indirizzo per la gestione delle ZPP del PFV 2003 sono state in larga misura attuate, in maniera direttamente correlata alle risorse disponibili e concentrando l'attenzione sulle aree più significative, su alcune delle quali sono stati realizzati progetti di valorizzazione del patrimonio storico-ambientale. Il progressivo ridursi della disponibilità finanziaria, imposto dalle ultime manovre economiche, ha infine condotto, nel 2011, alla cessazione delle ultime esperienze di gestione delle ZPP, nonostante i risultati positivi ottenuti grazie alla collaborazione con soggetti diversi (ATC, Associazioni, Commissioni paritetiche tra cacciatori ed agricoltori, ecc.).

LS Le linee di indirizzo definite nel PFV 2003 sono confermate.
Particolare importanza sarà assunta dalla gestione integrata delle ZPP con le aree della Rete Natura 2000, nei settori dove i due istituti sono sovrapposti e le finalità gestionali compatibili. Tale integrazione, già sperimentata nel periodo di applicazione del PFV 2003, è di particolare importanza anche al fine del razionale utilizzo dei finanziamenti disponibili.
In tutte le ZPP ove possano verificarsi problemi legati alla presenza del Cinghiale saranno infine incentivate forme di controllo del cinghiale di maggiore efficacia e a ridotto impatto sulle biocenosi.

FONDI CHIUSI

AC Non sono rilevabili a riguardo aspetti critici, in quanto la Pianificazione faunistico venatoria provinciale prende semplicemente atto dell'estensione dei fondi chiusi, che contribuisce al computo del TASP sottratto all'esercizio venatorio.

LS Il nuovo PFV procederà alla misurazione dell'estensione sul TASP dei fondi chiusi attualmente istituiti, per la determinazione della percentuale di territorio protetto.

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

AC Come in precedenza osservato, non sono attualmente operanti in Provincia di Genova centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

LS Il nuovo PFV confermerà l'estensione massima potenziale all'1% del TASP e l'esclusione degli stessi dai siti Natura 2000.

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

AC Come in precedenza osservato, non sono attualmente operanti in Provincia di Genova centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

LS Il nuovo PFV confermerà l'estensione massima potenziale al 3% del TASP e l'esclusione degli stessi dai siti Natura 2000.

ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI

AC L'individuazione ed il computo, ai fini del calcolo della percentuale di TASP soggetto a divieto di caccia, delle aree di rispetto attorno a infrastrutture (50 m) e centri abitati (100 m) fu il primo punto del ricorso contro il PFV 2003. Il motivo venne ritenuto inammissibile dal TAR Liguria, in quanto la Provincia di Genova si conformò agli Indirizzi regionali allora vigenti, contro i quali non era stato presentato alcun ricorso.

LS In coerenza con quanto previsto dagli Indirizzi regionali, il PFV intende confermare il criterio di computo presente nel PFV 2003. Tuttavia è necessario evidenziare come la DGR 387/11, di approvazione degli stessi Indirizzi, sia tuttora impugnata presso il TAR Liguria e come il computo delle aree di rispetto nella percentuale di territorio protetto figuri quale primo presunto vizio sollevato dal relativo ricorso per motivazioni analoghe a quelle addotte contro il PFV 2003.
L'eventuale accoglimento del ricorso è forse il punto più problematico dello stesso, in quanto determinerebbe la necessità di individuare nuovi ampi territori da sottoporre a vincolo venatorio, al fine di rientrare nei parametri percentuali previsti dalla legge (20-30% del TASP da sottoporre a protezione attraverso il divieto di caccia), con le limitazioni dovute alla necessità di escludere aree problematiche per la presenza del cinghiale.

ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E LE GARE CINOFILE

AC Anche la parte relativa a zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e le gare cinofile del PFV 2003 fu oggetto del richiamato ricorso, dapprima accolto in tale punto dal TAR Liguria, successivamente ritenuto inammissibile dal Consiglio di Stato.

LS Il PFV intende confermare l'attuale pianificazione, aggiornandola in particolare per quanto concerne la normativa in materia di Rete Natura 2000.
Il ricorso avverso la DGR 387/11 riprende i motivi presentati contro il PFV 2003, contestando nuovamente la possibilità di esercitare addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia - e quindi anche l'abbattimento di selvaggina di allevamento - nei periodi in cui la caccia è chiusa.
L'eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe problematiche a livello pianificatorio, in quanto inciderebbe sull'operatività temporale delle zone in questione, ma non sulla loro dislocazione territoriale.

APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE

AC Il PFV 2003 prevedeva che gli appostamenti fissi fossero collocabili a 200 m dalle aree di divieto, includendo tra di esse anche le aree di rispetto da infrastrutture e centri abitati. Tale previsione è stata superata, nel corso del periodo di applicazione del Piano, dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 28 della l.r. n. 14/2008, che ha puntualmente definito le aree di divieto venatorio alle quali applicare la distanza di 200 m: i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

LS Fatta eccezione per il punto sopra rilevato, il PFV confermerà i criteri per la collocazione degli appostamenti fissi ed il numero massimo ammissibile attualmente vigenti.
Il ricorso avverso la DGR 387/11 rileva negli Indirizzi la possibilità di derogare al limite di rilascio delle

autorizzazioni per gli appostamenti fissi con richiami vivi di cui all'art. 29 comma 11 l.r. 29/94 (le autorizzazioni non possono essere maggiori di quelle rilasciate nella stagione venatoria 1989/90).
L'eventuale accoglimento del ricorso è ininfluente, in quanto la Provincia di Genova non intende applicare alcuna deroga.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

AC Nel periodo di applicazione del PFV 2003 non sono stati rilevati aspetti critici relativi alle aree di caccia riservata a gestione privata, la cui concessione è peraltro rilasciata dalla Regione Liguria ed esula parzialmente dalla sfera di competenza provinciale.

LS Il PFV confermerà sostanzialmente le previsioni della pianificazione in vigore: 7% del TASP per le Aziende faunistico venatorie, 3% per le aziende agri-turistico-venatorie, con l'esclusione, per queste ultime, delle aree Natura 2000.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

AC La scelta di ridurre gli ATC da tre a due fu impugnata nell'ambito del ricorso presentato al TAR Liguria, che dispose l'annullamento della relativa parte, sulla base della disomogeneità dei territori individuati. In seguito il Consiglio di Stato accolse l'appello della Provincia di Genova, ritenendo legittima la scelta dell'Amministrazione di puntare innanzitutto ad un riequilibrio della pressione venatoria, eliminando un piccolo Ambito che non aveva fornito esiti positivi.
Per il resto, la suddivisione del territorio provinciale in ATC non ha determinato criticità significative.
Sono stati riscontrati problemi nella zona a cavallo dello spartiacque Trebbia - Aveto, legati alla definizione dei territori assegnati alle squadre di caccia al cinghiale.

LS Il ricorso al TAR avverso la DGR 387/11 ne chiede l'annullamento anche per motivi di illegittimità relativi all'omogeneità dei comprensori faunistici sui quali basare l'articolazione in ATC; tali argomentazioni sono simili a quelle a suo tempo addotte contro il PFV 2003, su cui il Consiglio di Stato si è già pronunciato sfavorevolmente ai precedenti ricorrenti.
Il PFV intende in ogni caso confermare la suddivisione in ATC sperimentata nel corso dell'applicazione del PFV 2003, con le stesse motivazioni già accolte dal Consiglio di Stato, superando quando possibile eventuali criticità puntuali e residuali, d'intesa con gli organismi di gestione degli stessi Ambiti.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI

AC I criteri approvati con il PFV 2003 non hanno evidenziato particolari problemi applicativi e sono tuttora validi nel loro complesso.

LS Per il nuovo PFV è prevista una revisione dei criteri, con aggiornamenti che, in linea con gli atti recentemente adottati in materia dall'Amministrazione provinciale, attribuiscano priorità strategica agli incentivi per la realizzazione di opere di prevenzione, inquadrino il ricorso al risarcimento quale intervento di carattere straordinario e confermino misure disincentivanti per chi non adotta idonee misure preventive.

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT

AC I criteri approvati con il PFV 2003 sono stati applicati da parte dell'Amministrazione nell'ambito della gestione delle ZPP, per un utilizzo mirato delle risorse disponibili. Si tratta, in linea di massima, di indicazioni

ancora oggi valide, il cui aggiornamento potrà individuare in modo più specifico le tipologie di intervento ammesse all'incentivazione.

LS Il PFV dovrà, in linea con quanto osservato, individuare in maniera puntuale le attività di miglioramento ambientale per le quali possano essere riconosciuti incentivi, in considerazione delle ricadute positive e riconosciute anche a fini faunistici. I nuovi criteri, realizzati e dettagliati anche sulla base delle esperienze gestionali condotte in passato nelle ZPP, potranno costituire uno strumento utile per le attività promosse da altri soggetti, in primis gli ATC.

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO

AC Il PFV 2003 non computò l'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, in quanto all'epoca non erano ancora pervenute le relative comunicazioni da parte dei Comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. 353/00.
Il mancato computo delle aree boscate percorse dal fuoco fu anch'esso oggetto di ricorso contro il PFV 2003. Il supposto vizio, dapprima accolto dal TAR Liguria, venne in seguito respinto dal Consiglio di Stato, che sancì la legittimità del criterio adottato dall'Amministrazione provinciale.

LS Il PFV procederà al computo delle aree boscate percorse dal fuoco avvalendosi, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, dei dati geografici resi disponibili dalla stessa Regione Liguria.
Il ricorso contro la DGR 387/11 censura gli Indirizzi regionali nella parte in cui fanno riferimento all'art. 46, comma 5 della l.r. 4/99 e ss.mm.ii., che porta a tre anni la durata del divieto di caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco, originariamente fissato, dalla L. 353/00, in dieci anni.
L'eventuale accoglimento del ricorso non determinerà ricadute sulla pianificazione provinciale, in quanto gli stessi Indirizzi regionali, nell'Allegato B (Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del piano faunistico venatorio provinciale), già prevedono l'acquisizione delle informazioni relative alle aree boscate percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni.

PARETI DI ROCCIA

AC Il tema non è trattato nel PFV 2003 in quanto oggetto di annullamento da parte della sentenza del TAR Liguria n. 1340/04. Il vizio rilevato fu la mancata citazione di tutte le specie di uccelli incluse nell'Allegato II della convenzione di Berna, alla cui conservazione è finalizzato il divieto di arrampicata sulle pareti di roccia oggetto di nidificazione attuale o potenziale.

LS Il PFV sarà redatto superando il vizio rilevato dal Tribunale Amministrativo Regionale nel 2004, aggiornando il quadro conoscitivo con i dati desunti dai monitoraggi realizzati nell'ambito della gestione della Rete Natura 2000, sulla base dell'elenco delle pareti rocciose oggetto di tutela approvato dalla Provincia di Genova in adempimento dell'art 11 della l.r. 29/94.

LA RETE ECOLOGICA REGIONALE

Come osservato a proposito del PFV 2003, la pianificazione faunistico venatoria si deve innanzitutto confrontare con le Aree protette del sistema regionale e con i siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

In riferimento alle prime, oltre a quanto in precedenza ricordato, occorre sottolineare come i piani dei Parchi, di durata decennale, siano attualmente in via di aggiornamento e revisione.
La vicenda è resa complessa ed urgente dalla sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa regionale nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Si precisa infine che ai quattro Parchi regionali e al Giardino Botanico di Pratorondanino si è aggiunta, nel 2008, l'Area naturale protetta di interesse locale "Parco delle Mura", di 611 ettari, istituita con D.G.R. 1506/08 del 21/11/2008 e gestita dal Comune di Genova.

In relazione ai siti della Rete Natura 2000, è necessario tenere conto di una profonda evoluzione avvenuta nell'ultimo decennio, che ha visto il quadro normativo di riferimento arricchirsi notevolmente, divenendo assai articolato.

La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Il DPR 357/97, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 sul territorio.

L'approvazione della l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata istituita con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale includono la Carta della Rete ecologica regionale, che riporta le aree di collegamento ecologico-funzionali fra i siti della Rete Natura 2000, tra i riferimenti tecnici alla base della redazione dello Studio di incidenza per il PFV provinciale.

PFV E RETE NATURA 2000

A conclusione della definizione della proposta di PFV sarà redatto lo studio di incidenza per i siti della Rete Natura 2000, parte integrante del rapporto ambientale nel processo di VAS.

La Rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La Rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), aree che al termine dell'iter di approvazione andranno a costituire Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la Rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché nell'allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato 2 della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla Rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

In provincia di Genova sono presenti 36 SIC (dei quali 27 terrestri e 9 marini) e una ZPS.
L'Amministrazione provinciale è stata individuata dalla l.r. 28/09 quale Ente gestore di 10 SIC terrestri.

Di seguito sono elencati i siti che formano la Rete Natura 2000 in Provincia di Genova, con l'indicazione relativa all'Ente gestore. Non sono considerati i 9 SIC marini, compresi interamente in aree non appartenenti al TASP, oggetto della pianificazione faunistico venatoria.

SIC terrestri	**gestore**
SIC IT 1330213 CONGLOMERATO DI VOBBIA	Parco dell'Antola
SIC IT 1330223 RIO VALLENZONA	Parco dell'Antola
SIC IT 1330620 PIAN DELLA BADIA	Parco del Beigua
SIC IT 1330893 RIO CIAÉ	non individuato
SIC IT 1330905 PARCO DELL'ANTOLA	Parco dell'Antola
SIC IT 1330925 RIO PENTEMINA	Parco dell'Antola
SIC IT 1331012 L. MARCOTTO-ROCCABRUNA-GIFARCO-L. d. NAVE	Provincia di Genova
SIC IT 1331019 L. BRUGNETO	Parco dell'Antola
SIC IT 1331104 PARCO DELL'AVETO	Parco dell'Aveto
SIC IT 1331402 BEIGUA-M. DENTE-GARGASSA-PAVAGLIONE	Parco del Beigua
SIC IT 1331501 PRAGLIA-PRACABAN-M.LECO-P.MARTIN	Parco del Beigua
SIC IT 1331606 TORRE QUEZZI	Provincia di Genova
SIC IT 1331615 M. GAZZO	Provincia di Genova
SIC IT 1331718 M. FASCE	Provincia di Genova

SIC IT 1331721 VAL NOCI-TORRENTE GEIRATO-ALPESISA	Provincia di Genova
SIC IT 1331810 M. RAMACETO	Parco dell'Aveto
SIC IT 1331811 M. CAUCASO	Provincia di Genova
SIC IT 1331909 M. ZATTA-P.SO DEL BOCCO-P.SO CHIAPPARINO-M. BOSSEA	Parco dell'Aveto
SIC IT 1332603 PARCO DI PORTOFINO	Parco di Portofino
SIC IT 1332614 PINETA-LECCETA DI CHIAVARI	Parco di Portofino
SIC IT 1332622 RIO TUIA- MONTALLEGRO	Parco di Portofino
SIC IT 1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA	Provincia di Genova
SIC IT 1333307 PUNTA BAFFE-PUNTA MONEGLIA-VAL PETRONIO	Provincia di Genova
SIC IT 1333308 PUNTA MANARA	Provincia di Genova
SIC IT 1333316 ROCCHE DI SANT'ANNA-VALLE DEL FICO	Provincia di Genova
SIC IT 1342806 M. VERRUGA-M. ZENONE-ROCCAGRANDE-M.PU	Regione Liguria
SIC IT 1343412 DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA	Regione Liguria

ZPS

ZPS IT 1331578 BEIGUA – TURCHINO	Parco del Beigua

La Rete Natura 2000, all'atto dell'approvazione del PFV 2003, interessava il 77,61% dei comuni (52 su 67), per un'estensione complessiva di **44.575,53 ettari, pari al 26,77% del TASP provinciale** (con esclusione del SIC IT 1330893 RIO CIAÉ, all'epoca non ancora individuato).

Il PFV 2003, in linea con i previgenti Indirizzi regionali, previde ampie sovrapposizioni tra il sistema delle Zone protette provinciali e la Rete Natura 2000, istituendo o confermando il vincolo venatorio (mediante l'istituzione di Oasi, ZRC, Valichi Montani e Habitat per l'avifauna migratoria) in settori variamente estesi di 11 dei 27 siti individuati dalla Regione e ricadenti sul TASP oggetto di pianificazione.

Ad oggi sono quindi interessati da ZPP settori più o meno ampi dei seguenti SIC e ZPS:

Zone protette provinciali	Codice e nome Sito
Valico montano del Turchino	ZPS IT1331578 Beigua – Turchino
ZRC Monte Pennello	
ZRC Pratorondanino	SIC IT 1331501 Praglia - Pracaban - M. Leco - P. Martin
ZRC Monte Pennello	
Oasi del Gorzente	
Oasi Bric Teiolo	SIC IT 1331615 M. Gazzo
ZRC Val Noci	SIC IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa
ZRC M. Fasce	SIC IT 1331718 M. Fasce
ZRC Roccabruna	SIC IT 1331012 L. Marcotto - Roccabruna - Gifarco - L. della Nave
ZRC Monte Caucaso	SIC IT 1331811 M. Caucaso
Oasi Entella	SIC IT 1332717 Foce e medio corso del fiume Entella
ZRC Villanoce	SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto
Oasi Maggiorasca	
ZRC Ramaceto	SIC IT1331810 M. Ramaceto
ZRC Biscia – Bocco	SIC IT 1342806 M. Verruga - M. Zenone - Roccagrande - M. Pu
ZRC Rocca dell'Aquila	

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino SIC o ZPS: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (…) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal DPR 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

In base all'art. 6, comma 1, del DPR 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso art. 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della Rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto al DPR 357/97, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del DPR del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Altro aspetto particolare sancito dal DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.

Lo studio di incidenza, documento tecnico volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97, ripreso integralmente dal DPR 120/2003.

In base alle disposizioni dell'allegato G lo studio di incidenza dovrà contenere:
- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

La Regione Liguria ha recepito la normativa nazionale regolamentando la valutazione di incidenza nelle aree SIC e ZPS con la DGR 646/2001 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza", successivamente sostituita dalla DGR 328/2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza - sostituzione DGR 646/2001", recependo le

modifiche introdotte all'art. 5 del DPR 357/97 dal DPR 120/03.

La delibera è accompagnata da tre allegati:
- ALLEGATO A: criteri ed indirizzi per l'applicazione della valutazione di incidenza in Liguria.
- ALLEGATO B: contenuti minimi che deve possedere lo studio di incidenza; l'allegato è ulteriormente suddiviso in due sezioni:
  - Sezione I: PIANI;
  - Sezione II: INTERVENTI.
- ALLEGATO C: stabilisce i criteri per la Valutazione di Incidenza.

In base alla successiva l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", in caso di progetti e interventi l'Ente deputato all'espletamento della procedura di valutazione, cui spetta il compito di rilasciare l'autorizzazione progettuale finale, è il soggetto gestore individuato dalla legge o, in casi specifici, la stessa Regione Liguria.

In caso di piani, la procedura di Valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza. In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.

Nel caso in cui siano presenti habitat o specie prioritari l'intervento o il piano potranno realizzarsi solo in presenza di "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (art. 6, comma 4 Direttiva 92/43 CEE).

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, infine, dettano indicazioni generali per la pianificazione nelle zone Natura 2000 e dettano i contenuti dello studio di incidenza per la specifica categoria dei PFV, sostituendo gli elementi obbligatori previsti in via generale per i piani dalla DGR 320/06.

INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Di seguito sono analizzati i potenziali impatti significativi sull'ambiente determinati dall'approvazione del PFV secondo i contenuti obbligatori previsti dalla vigente normativa, precedentemente descritti.
L'analisi degli impatti è articolata facendo riferimento alla successione logica dei contenuti che si propongono per il nuovo PFV, che in gran parte ricalca quella del documento vigente.

INDIVIDUAZIONE DEL TASP IN CUI È AMMESSA LA CACCIA

L'individuazione del TASP provinciale è effettuata a partire dall'analisi delle categorie della carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.

La determinazione del TASP venabile avviene per sottrazione successiva degli istituti che prevedono il divieto di caccia. Tale operazione - effettuata a livello informatico - non determina evidentemente alcun impatto sull'ambiente.

ZONE PROTETTE PROVINCIALI

L'individuazione del sistema delle Zone protette provinciali (ZPP) rappresenta la parte più significativa e tangibile del PFV: definisce gli istituti di protezione della fauna e divieto venatorio rappresentati da Oasi, Zone di ripopolamento e cattura, Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, Valichi montani.

I possibili impatti ambientali che possono essere determinati dalle scelte del PFV inerenti le ZPP sono in stretta relazione con i criteri adottati per l'individuazione di tali istituti di protezione.
In continuità con le precedenti pianificazioni della Provincia di Genova, gli stessi possono essere così sintetizzati:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione;
- integrazione e congruità con la pianificazione della Rete ecologica regionale, in particolare dei Parchi e della Rete Natura 2000;
- presenza di urbanizzazione scarsa, di rete stradale e viabilità ridotte;
- possibilità di definire confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria ed esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale.

Su tali criteri generali sarà impostato il riassetto del sistema delle ZPP, sulla base dell'esperienza gestionale maturata dall'Amministrazione e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti ambientali positivi:

- impatto sulla fauna cacciabile: l'introduzione del divieto di caccia può consentire l'incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili per le quali la zona protetta è stata individuata, con benefici anche per l'attività venatoria dovuti alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti;
- impatto sulla biodiversità: possibilità di realizzare interventi di miglioramento degli habitat, con ricadute positive per l'avifauna migratoria, per la piccola fauna stanziale di interesse venatorio, per i cervidi, per flora e fauna di interesse conservazionistico. Tali interventi devono essere coerenti, nei siti Natura 2000, con gli obiettivi di conservazione degli stessi siti;
- impatto sulle attività agricole: riduzione dei danni da Cinghiale, grazie ad interventi mirati di controllo faunistico ed esclusione dalla tutela dei settori maggiormente vocati; possibilità di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale per gli agricoltori locali;

- impatto sul paesaggio: possibilità di mantenere, grazie agli interventi di miglioramento ambientale, l'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento.

Ulteriori attività, quali lo svolgimento di interventi di educazione ambientale, di censimenti faunistici e di progetti di ricerca presentano, a fronte degli evidenti benefici in termini culturali e scientifici, impatti ambientali non significativi, legati essenzialmente al limitato disturbo determinato dalla presenza umana sul territorio.

Una razionale gestione faunistica all'interno di tali aree consentirà di limitare l'impatto degli interventi di controllo del Cinghiale esercitati nella forma collettiva della braccata, privilegiando, ove possibile, gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli operatori, gli interventi in girata.

Si sottolinea come non siano previste immissioni di piccola fauna stanziale di interesse venatorio (essenzialmente lepre e pernice rossa) all'interno delle ZPP, ed i relativi impatti potenziali siano quindi nulli.

FONDI CHIUSI

Il PFV non ha alcun potere pianificatorio in ordine ai fondi chiusi realizzati da privati, dei quali prende semplicemente atto secondo quanto previsto dalla normativa e computando l'estensione del territorio sottratto all'esercizio venatorio dagli stessi.
Di conseguenza, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV in relazione ai fondi chiusi.

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale; è presumibile che il nuovo PFV non ne preveda l'istituzione, previsione dalla quale non discende alcun impatto significativo sull'ambiente.

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale; il nuovo PFV, confermando le previsioni della precedente pianificazione, potrà assegnare ai centri privati un'estensione massima del 3% del TASP, con esclusione di SIC e ZPS.
I potenziali impatti ambientali derivanti da tale istituto, non recintato e nel quale è vietato l'esercizio venatorio, sono essenzialmente derivanti da un'eccessiva concentrazione degli esemplari oggetto di produzione:
- impatto sulle attività agricole, per danni alle colture e/o al patrimonio forestale;
- impatto sulla viabilità per incremento dei sinistri (ungulati);
- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dalle operazioni di cattura e gestione, potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone;
- impatto sanitario per diffusione di patologie e zoonosi.

ALTRI TERRITORI DI DIVIETO VENATORIO: LE AREE DI RISPETTO DALLE INFRASTRUTTURE E DAI CENTRI ABITATI

In linea con quanto previsto dagli indirizzi regionali e dalla vigente pianificazione provinciale, il nuovo PFV potrà prevedere il computo delle aree di divieto di caccia individuate entro di m 100 da immobili e di m 50 dalle vie di comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1 lett. e) della L. 157/92.
Il riconoscimento di tali fasce di rispetto, senza che ciò vada a scapito della necessaria istituzione delle Zone protette provinciali nelle aree a ciò vocate, viene confermato rispetto al precedente piano faunistico, per cui non discende, dalla conferma di tale scelta di pianificazione, alcun impatto ambientale significativo.

Al contrario, l'eventuale creazione di nuove aree protette in aree boscate prive di una reale vocazione faunistica per specie di interesse conservazionistico o gestionale, al solo scopo di aumentare la percentuale di territorio sottratto all'attività venatoria, potrebbe concretizzarsi in breve tempo nel locale incremento delle popolazioni di ungulati, in primis il cinghiale, con conseguenti e rilevanti impatti ambientali, che si elencano in sintesi:

- impatto sulle attività agro-silvo-pastorali, per danni alle colture e alle opere;
- impatto sulla biodiversità per predazione di specie terricole e banalizzazione della componente floristica;
- impatto sul suolo - con la possibilità di innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico - per grufolamento del cotico erboso e scalzamento delle opere a secco;
- impatto sulla viabilità per incremento dei sinistri.

ZONE E PERIODI PER L'ALLENAMENTO, L'ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE GARE CINOFILE

Il nuovo PFV confermerà in gran parte le previsioni vigenti inerenti Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, destinando agli stessi al massimo il 3% del TASP provinciale, con eccezione della ZPS Beigua-Turchino (ai sensi della l.r. 35/06) e previa valutazione di incidenza per ogni nuova istituzione o rinnovo con modifiche all'interno dei SIC, per l'utilizzo di settori di valore naturalistico scarso o nullo.
Si distinguono:

- Zone di tipo A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento;
- Zone di tipo B - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata, con o senza abbattimento, aperte all'attività di caccia durante la stagione venatoria;
- Zone di tipo C - aree permanenti per cani da seguita su cinghiale (recintate) o su lepre (non recintate);
- Zone a carattere transitorio: aree di durata limitata (inferiore a trenta giorni) per prove e gare con divieto di abbattimento.

I potenziali impatti ambientali di tali aree sono differenziati, secondo la tipologia degli istituti:

- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dalla presenza di conduttori e ausiliari (tutte le tipologie di zona); conseguenze delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti (zone di tipo B e transitorie, in modo limitato o nullo per le aree di tipo A);
- impatto sul suolo: derivante dall'accumulo del piombo utilizzato nelle munizioni per l'attività venatoria nel corso degli anni in aree puntiformi (solo zone di tipo B di limitata estensione);
- impatto relativo al rumore: derivante dalla possibilità di sparo lungo l'intero anno (solo zone di tipo B).

Può essere infine individuato un impatto positivo sull'ambiente per le aree di tipo A, nelle quali, a fronte di immissioni limitate, viene mantenuto il divieto di caccia su estensioni relativamente ampie, idonee a garantire la permanenza di popolazioni di piccola fauna stanziale di tradizionale interesse venatorio, altrove in diminuzione (pernice rossa, starna) e utili per la conservazione della biodiversità in generale.

APPOSTAMENTI FISSI CON O SENZA L'USO DI RICHIAMI: ZONE IN CUI SONO COLLOCABILI E NUMERO MASSIMO AMMISSIBILE

Il nuovo PFV confermerà in linea di massima le previsioni vigenti sia in riferimento alle zone in cui gli appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami sono collocabili, sia in riferimento al loro numero massimo ammissibile.

I potenziali impatti ambientali degli appostamenti fissi sono, in generale, assimilabili a quelli generati dall'attività venatoria da appostamento all'avifauna migratoria:

- impatto sulle specie venabili: la caccia agli uccelli migratori appartenenti a specie venabili non è conservativa, in quanto non è noto lo status delle popolazioni cacciate né l'entità del prelievo effettuato nelle diverse aree attraversate durante il volo migratorio;
- impatto sulle specie protette: deriva dalla possibilità di abbattimento involontario o volontario di avifauna protetta;
- impatto sul suolo: derivante dall'accumulo del piombo utilizzato nelle munizioni per la persistente attività venatoria, nel corso degli anni, in aree puntiformi.

Sono altresì ravvisabili impatti positivi nel caso degli appostamenti fissi che, in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 15 della l.r. 29/94, curino le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante. Ciò determina il mantenimento di aree aperte, soprattutto di crinale, altrimenti destinate alla sparizione, con effetti positivi non solo per specie ornitiche e floristiche di interesse conservazionistico, ma anche, a livello paesaggistico, nella difesa delle caratteristiche dei luoghi.

Inoltre, a causa del divieto di caccia entro il raggio di m 100 da un appostamento fisso, l'utilizzo di tali strutture autorizzate può ridurre la pressione venatoria nel sito occupato.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Confermando la precedente pianificazione, il nuovo PFV intende prevedere l'assegnazione agli istituti di gestione privata della caccia in forma riservata un'estensione massima del 10% del TASP: 7% per le Aziende faunistico-venatorie - a prevalente vocazione naturalistica e non incompatibili con la rete Natura 2000 - 3% per le Aziende agri-turistico-venatorie - incompatibili con la presenza di SIC e ZPS e attualmente non presenti sul territorio provinciale.

I potenziali impatti derivanti da tali istituti di gestione privata dell'attività venatoria, più consistenti nelle Aziende agri-turistico-venatorie, sono determinati dall'elevata pressione venatoria e dalle immissioni di animali di allevamento dotati di scarsa rusticità:

- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dall'attività venatoria (presenza di cani, potenziale prelievo di specie protette); conseguenze delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti.

In particolare nelle Aziende faunistico-venatorie, la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, in particolare quelli legati alla gestione e al mantenimento delle aree aperte (realizzazione di sfalci e semine a perdere, la creazione o il mantenimento di radure nelle aree boscate etc.) può determinare impatti ambientali positivi sia sulla biodiversità, incrementando la disponibilità di habitat idonei alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, sia sul paesaggio, contribuendo al permanere di aspetti agricoli tradizionali.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

La suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in ATC potrebbe determinare, qualora avvenisse in modo squilibrato rispetto alla distribuzione dei cacciatori residenti sul territorio, un'eccessiva pressione venatoria in alcuni settori provinciali. Il nuovo PFV manterrà in linea di massima l'attuale suddivisione, basata appunto su una ripartizione equilibrata della pressione venatoria su comprensori omogenei.
Alla luce di quanto sopra, e della pressione venatoria progressivamente in calo per riduzione del numero dei cacciatori - non è ravvisabile alcun impatto ambientale significativo da tale scelta del PFV.

Di seguito si elencano i potenziali impatti sull'ambiente destinato a caccia programmata determinati dalla presenza di una regolare attività di caccia, stato che rappresenta l'opzione alternativa all'istituzione dei differenti istituti di protezione, entro i limiti percentuali di destinazione del TASP previsti dalla Legge:

- impatto sulla fauna oggetto di caccia: per prelievo diretto. Tale prelievo può essere conservativo e con limitato impatto sulla biocenosi, come nel caso della caccia di selezione, conservativo ma a forte impatto sulla biocenosi come nel caso della caccia al Cinghiale in braccata, non conservativo e non sostenibile - con eccezioni - come nel caso del prelievo della piccola fauna stanziale, possibile solo grazie ai ripopolamenti, non conservativo ma presumibilmente sostenibile - almeno per alcune specie - nel caso della caccia all'avifauna migratoria, dove non è supportato da dati relativi allo status delle popolazioni cacciate e all'entità del prelievo operato lungo le rotte di migrazione;
- impatto sulla fauna protetta: per abbattimento o ferimento illegale;
- impatto sulla fauna in genere: disturbo dovuto alla presenza umana e degli ausiliari, all'utilizzo degli autoveicoli, alle detonazioni delle armi utilizzate per l'attività venatoria; come conseguenza delle operazioni di immissione, con potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone, diffusione di patologie, creazione di disponibilità alimentare per i piccoli predatori opportunisti;
- impatto sulle attività agricole: per accesso nei fondi; per destrutturazione delle popolazioni di cinghiale come conseguenza della caccia in braccata, con incremento della presenza di capi giovani, in genere più dannosi.

Sono inoltre ravvisabili i seguenti impatti positivi in relazione alle attività organizzate dagli ATC:

- impatto sull'agricoltura e sull'ambiente in genere: per la gestione, in collaborazione con l'Amministrazione provinciale, dell'attività di controllo su specie particolarmente impattanti come il cinghiale;
- impatto sugli habitat: per la programmazione, da parte degli ATC, di interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
- impatto sulla fauna venabile: per la realizzazione di attività di ricognizione della consistenza faunistica, in particolare degli ungulati (cervidi e cinghiale), con conseguente razionalizzazione di contingenti e piani di prelievo;
- impatto sulle attività agricole e sulla biodiversità, in relazione alla possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
  - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale;
  - le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli (Regolamento CEE n. 1094/88 e ss.mm.);
  - il ripristino di zone umide e di fossati;
  - la differenziazione delle colture;
  - la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO IN FAVORE DEI CONDUTTORI DEI FONDI RUSTICI PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E CRITERI PER LA PREVENZIONE DEGLI STESSI

Il nuovo PFV intende confermare le linee operative adottate dall'Amministrazione provinciale a partire dalla precedente pianificazione, con un semplice aggiornamento dei criteri in esame.
A tal fine occorre rilevare come la consistente riduzione delle risorse disponibili per fare fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni, avvenuta nel corso degli ultimi anni, non possa che indirizzare inevitabilmente verso un utilizzo dei fondi sempre più mirato alla prevenzione, mentre il risarcimento non potrà più essere considerato come l'approccio ordinario per affrontare la problematica dei danni alle attività agro-silvo-pastorali.
In tale contesto è possibile individuare un impatto ambientale significativo, ancorché indiretto, di una situazione economica di cui il PFV prende meramente atto, consistente nel prevedibile verificarsi di episodi, anche gravi, di abbattimento illegale delle specie responsabili del danno, da parte di soggetti che non hanno più potuto accedere al consueto risarcimento.

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INCENTIVI PER LA TUTELA ED IL RIPRISTINO DEGLI HABITAT

Le linee di indirizzo per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat non subiranno, nel nuovo PFV, significative variazioni rispetto alla pianificazione precedente.
Si ritiene pertanto di poter escludere impatti ambientali negativi derivanti da tale previsione, che è rivolta alla realizzazione di attività finalizzate a un effetto positivo sull'ambiente.

Tali attività - che comprendono, tra l'altro, semine a perdere di cereali e leguminose, sfalci, tagli selettivi finalizzati al mantenimento di radure - dovranno, se realizzate in siti Natura 2000, essere coerenti con gli obiettivi di conservazione individuati per i siti stessi, o, in caso contrario o dubbio, essere sottoposte ad opportuna valutazione d'incidenza.

A tal proposito si sintetizzano di seguito i principali benefici ambientali della realizzazione di attività di miglioramento ambientale a fini faunistici:
- impatto sulla biodiversità, con ricadute positive per l'avifauna migratoria, per la piccola fauna stanziale di interesse venatorio, per i cervidi, per flora e fauna di interesse conservazionistico;
- impatto sul paesaggio, grazie al mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento.

AREE BOSCATE PERCORSE DAL FUOCO

Il PFV prenderà atto dell'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, secondo quanto previsto dalla normativa ed effettuerà il computo dell'estensione del territorio vietato alla caccia con le modalità disposte dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.
Di conseguenza, non esistendo alcun potere pianificatorio sulle aree boscate percorse dal fuoco, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV relativamente alle stesse.

PARETI DI ROCCIA

Il PFV prenderà atto dell'individuazione delle pareti rocciose oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, ai sensi dell'art. 11 l.r. 29/94, nelle quali è istituito il divieto di arrampicata.
In Provincia di Genova le pareti rocciose oggetto di tutela sono state individuate con Del. G.P. n. 30 del 17/01/96, modificata con Del. G.P. n. 1134 del 31/07/96.
Non essendo tale argomento materia del PFV, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente.

PORTATA E LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE

Le informazioni contenute nel presente Rapporto preliminare sono finalizzate, sulla base dell'analisi dei potenziali impatti ambientali significativi che precede, alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (art. 13 D.lgs. 152/04), mediante la consultazione con la Regione Liguria e gli altri soggetti competenti in materia ambientale.
Il Rapporto ambientale, oltre a includere lo Studio di incidenza, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PFV.

Di seguito sono elencati i principali contenuti del Rapporto ambientale del PFV, secondo quanto previsto all'Allegato VI del D. Lgs. n. 152/06.

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PFV e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PFV;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PFV, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali i siti della Rete Natura 2000;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, pertinenti al PFV e il modo in cui se ne è tenuto conto nella sua redazione;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PFV;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

QUADRO NORMATIVO

Valutazione ambientale strategica
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
D. lgs. n. 152 del 03/04/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio
Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..
Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.
Legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii.
Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 “Regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29” e ss.mm.ii.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 15/04/11 “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 l.r. 29/1994)”.

Biodiversità e Rete Natura 2000
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).
Decisione della Commissione 2004/798/CE del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.
Decisione della Commissione 2006/613/CE del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
Decisione della Commissione 2011/62/UE del 10 gennaio 2011, che stabilisce un quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2010/42/UE.
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 marzo 2011 “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 marzo 2011 “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 marzo 2011 “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 5 Luglio 2007 "Elenco delle zone di

protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".
Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".
Legge regionale 31 Ottobre 2006 n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale".
Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 14 aprile 2010 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2040 del 30 dicembre 2009 "Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 "Istituzione Rete ecologica. LR 28/2009 art.3".
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 4 dicembre 2009 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 6 novembre 2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 2 novembre 2009 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"
Regolamento Regionale n. 5 del 24 dicembre 2008 “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri”.
Deliberazione della Giunta Regionale n.126 del 9 febbraio 2007 "Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 7 aprile 2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza - Sostituzione DGR 646/2001".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria".

Aree Protette
Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii..
Legge regionale 26 ottobre 2011 n. 29 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)”.
Legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 “Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano”.
Legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 “Riordino delle aree protette” e ss.mm.ii..
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 26 giugno 2002 “Approvazione del Piano del Parco di Portofino”.
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 03 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco dell’Antola”.
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 03 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco dell’Aveto”.
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco del Beigua”.